Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 247

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 16 settembre 1976 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 23.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1976.

Foggia e periodicità del cambio delle divise del personale ausiliario, ruolo delle guardie di sanità, del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 85 del regolamento speciale per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702;

Visti i decreti ministeriali in data 19 febbraio 1962, 28 marzo 1963, 15 ottobre 1963 e 22 novembre 1965, con i quali venivano stabilite la foggia e la periodicità del cambio delle divise al personale ausiliario, ruolo delle guardie di sanità, del Ministero della sanità;

Ritenuto opportuno arrecare modifiche alle quantità degli effetti personali di vestiario assegnati periodicamente;

Attesa altresì la necessità di stabilire la foggia delle divise del personale femminile del Ministero della sanità e le quantità degli effetti personali di vestiario da assegnare periodicamente;

Decreta:

Art. 1.

La foggia delle divise del personale ausiliario, ruolo delle guardie di sanità, del Ministero della sanità, è stabilito come appresso:

a) *divisa per la stagione invernale per uomo*:

1) berretto di cordellino bleu scuro, con diametro superiore eccedente quello inferiore di cm. 8. L'altezza della parte cilindrica è di cm. 4. La parte tronco-conica che unisce quella cilindrica col cielo del berretto è di cm. 4. La visiera, di cuoio, verniciata nera, applicata ai punti medi laterali del berretto, è a contorno rotondo, leggermente incurvata e, nel suo centro, deve sporgere di cm. 4. Nei punti estremi di attacco di esso vi sono due piccoli bottoni neri, ai quali va assicurato un sottogola di pelle verniciato nero, dell'altezza di cm. 1,5 a due passanti.

Al di sopra della visiera, è un fregio ricamato in oro, formato da un doppio ramo di alloro, su panno nero: ogni ramo è costituito da tre foglie e da due bacche. Al centro uno scudo di color giallo cromo chiaro (della stessa tonalità della bandiera di quarantena) nel quale è posto un caduceo (senza ali) con due serpenti ricamati in oro. Esso è sormontato da una corona turrita in oro;

2) giacca di cordellino bleu scuro a doppio petto, con sparato di cm. 12 e di lunghezza tale da giungere alla metà del dito pollice, quando il braccio è normalmente disteso lungo il corpo.

La giacca ha:

due file parallele di tre bottoni ognuna dorati con caduceo in rilievo e tre asole sul davanti;

due tasche laterali orizzontali;

due distintivi rappresentanti un caduceo — senza ali — con due serpenti in metallo inossidabile dorato, a destra e a sinistra del bavero, da applicare con apposito fermaglio a vite;

la controspallina è formata da un rettangolo della stessa stoffa di mm. 50 × 60 cucita interamente sulla spalla con al centro il distintivo in oro del servizio di appartenenza: un'ancora per la sanità marittima: un'ala per la sanità aerea: una stella alpina per la sanità di frontiera.

Il taglio della giacca deve essere diritto non sagomato alla vita, non deve avere asole sul bavero e la larghezza delle maniche non deve essere inferiore al polso di cm. 15. Sulla manica sinistra, all'altezza del braccio è posto un distintivo indicante l'abilitazione di cui il personale sia eventualmente in possesso (motorista, padrone marittimo, infermiere, ecc.);

3) camicia bianca con petto liscio a maniche lunghe, cravatta nera annodata verticalmente, calze e scarpe nere;

4) pantaloni dello stesso cordellino della giacca, di taglio comune, senza risvolti e tasche verticali. E' ammesso un taschino posteriore a destra purchè non ecceda la lunghezza della giacca;

5) pastrano di panno bleu scuro di lunghezza di cm. 10 al di sotto della piega del ginocchio, non eccessivamente sagomato alla vita, con due file di quattro bottoni dorati (con caduceo c.s.). I risvolti del bavero devono essere tagliati in modo da essere portati aperti, ma tali da potersi anche chiudere fermando quello soprastante ad un bottone piatto, nero, applicato sotto il bavero.

Le due tasche hanno sopratasche. La martingala forma una piega centrale e due pieghe laterali fisse;

6) impermeabile di colore bleu scuro ad un petto, a foggia di pastrano, senza cinta, senza martingala e senza alcun distintivo, la cui fodera deve essere di tinta unita scura.

b) *divisa per la stagione invernale per donna*:

1) berretto di cordellino bleu scuro, ripiegabile in ogni sua parte. Cupola con tondino superiore di un sol pezzo di forma ovoidale e fascia laterale con due fori per parte per l'aereazione, distanti tra loro cm. 2 circa

e posti a circa mm. 13 al disotto della cucitura della fascia col tondino. Nella fascia figurano anche due cuciture parallele di filo nero distanti fra loro mm. 5.

La visiera di cuoio, verniciata nera, applicata ai punti medi laterali del berretto, è a contorno rotondo, leggermente incurvato e, nel suo centro, deve sporgere di cm. 4. Nei punti estremi di attacco della stessa vi sono due piccoli bottoni neri, ai quali va assicurato un sottogola di pelle verniciato nero, dell'altezza di cm. 1,5 a due passanti.

Al di sopra della visiera, vi è un fregio ricamato in oro, formato da un doppio ramo di alloro, su panno nero: ogni ramo è costituito da tre foglie e da due bacche. Al centro uno scudo di colore giallo cromo chiaro (della stessa tonalità della bandiera di quarantena) nel quale è posto un caduceo (senza ali) con due serpenti ricamati in oro. Lo stesso è sormontato da una corona turrita in oro;

2) giacca di cordellino bleu scuro a doppio petto, senza tasche, collo con punte arrotondate.

La giacca ha:

due file parallele di tre bottoni ognuna dorati con caduceo in rilievo a tre asole sul davanti;

due distintivi rappresentanti un caduceo — senza ali — con due serpenti in metallo inossidabile dorato, a destra e a sinistra del bavero, da applicare con apposito fermaglio a vite;

la controspallina è formata da un rettangolo della stessa stoffa di mm. 50 × 60 cucita interamente sulla spalla con al centro il distintivo in oro del servizio di appartenenza: un'ancora per la sanità marittima; un'ala per la sanità aerea; una stella alpina per la sanità di frontiera.

Il taglio della giacca deve essere sagomato alla vita, non deve avere asole sul bavero e la larghezza delle maniche non deve essere inferiore al polso di cm. 15. Sulla manica sinistra, all'altezza del braccio è posto un distintivo indicante l'abilitazione di cui il personale sia eventualmente in possesso (motorista, padrone marittimo, infermiera, ecc.);

3) camicetta bianca a petto liscio, collo da uomo, taschino sul lato sinistro, manica lunga e polsino, cravatta nera annodata verticalmente, calze di color carne e scarpe nere con tacco all'inglese di altezza non superiore a cm. 4;

4) gonna dello stesso cordellino della giacca, due cannelli vicini davanti, lunghezza al ginocchio;

5) pastrano di panno bleu scuro di lunghezza al ginocchio, sagomato alla vita, con due file di quattro bottoni dorati (con caduceo c.s.). Collo con punte arrotondate, due tasche sovrapposte esterne senza pattine;

6) impermeabile di colore bleu scuro ad un petto, a foggia di pastrano, senza cinta, senza alcun distintivo, la cui fodera deve essere di tinta unita scura.

c) *divisa per la stagione estiva per uomo*:

per le guardie in servizio presso la sede centrale e gli uffici periferici del Ministero della sanità, ad eccezione degli uffici sanitari di località marittima:

1) berretto di tessuto di lana fresco bleu del tutto identico a quello della stagione invernale;

2) giacca di tessuto fresco lana bleu del tutto identica a quella della stagione invernale;

3) pantaloni di tessuto fresco lana bleu del tutto identici a quelli della divisa invernale;

4) camicia bianca a petto liscio, maniche corte, due taschini e spalline con guaina di lana bleu, cravatta nera, scarpe e calzini neri;

per le guardie in servizio presso gli uffici sanitari di località marittima:

5) berretto di tela bianca del tutto identico a quello della stagione invernale;

6) giacca di tela bianca ad un petto, con risvolti aperti. La lunghezza deve essere tale da giungere alla metà del dito pollice, quando il braccio è normalmente disteso lungo il corpo. Una sola bottoniera di tre bottoni dorati con caduceo di media grandezza con due tasche superiori (larghezza cm. 12, altezza cm. 12) e due tasche inferiori (larghezza della parte posteriore cm. 18, nell'inferiore cm. 20 e altezza cm. 21) con i bordi inferiori arrotondati. Sul bavero il caduceo, senza ali, in metallo dorato.

Controspallina di tela bianca del tutto identica a quella della divisa invernale;

7) pantaloni di tela bianca del tutto identici a quelli della divisa invernale;

8) camicia bianca a petto liscio, maniche corte, due taschini e spalline con guaina di lana bleu, cravatta nera, scarpe e calzini bianchi.

d) *divisa del capo guardia - uomo*:

è del tutto identica a quella delle guardie di sanità sia per la stagione invernale che quella estiva con le seguenti aggiunte:

a) alle due estremità del sottogola è applicato un passante formato da un galloncino dorato dell'altezza di mm. 6;

b) sulla controspallina è applicato, ad un centimetro di distanza dall'orlo esterno, un galloncino di cm. 1 di altezza.

e) *tuta di tela*:

il personale adibito a particolari servizi (disinfezione, disinfestazione, conduzione caldaie a vapore, motoscafi e automezzi) sarà provvisto anche di una tuta di tela azzurra. La tuta a foggia di combinazione è ad un petto con colletto chiuso rovesciato e chiusura lampo anteriormente coperta. La combinazione ha inoltre:

a) una cintura dello stesso tessuto alta cm. 4,5 scorrente entro due passanti larghi circa mezzo centimetro, fissati sui fianchi, la chiusura è munita di fibbia metallica brunita;

b) due taschini sul petto con sopratasche e bottoni;

c) di fianco da entrambi i lati, una apertura senza tasche lunga cm. 16.

Le maniche ed i pantaloni sono muniti, ad opportuna distanza dalle estremità, di una linguetta con bottoni per poterli stringere intorno al polso ed al collo del piede.

f) *divisa per la stagione estiva per donna*:

per le guardie in servizio presso la sede centrale e gli uffici periferici del Ministero della sanità, ad eccezione degli uffici sanitari di località marittime:

1) berretto di tessuto fresco lana bleu del tutto identico a quello della stagione invernale;

2) giacca di tessuto fresco lana bleu del tutto identica a quella della stagione invernale;

3) gonna di tessuto fresco lana bleu del tutto identica a quella della stagione invernale;

4) camicetta bianca a petto liscio, collo da uomo, due taschini e spalline con guaina di lana bleu, maniche corte, cravatta nera, calze bianche al disotto del ginocchio, scarpe nere;

per le guardie in servizio presso gli uffici sanitari di località marittime:

5) berretto di tela bianca del tutto identico a quello della stagione invernale;

6) giacca di tela bianca ad un petto, con risvolti aperti. Una sola bottoniera di tre bottoni dorati con caduceo di media grandezza con due tasche superiori (larghezza cm. 12, altezza cm. 12) e due tasche inferiori (larghezza della parte posteriore cm. 18, nell'inferiore cm. 20 e altezza cm. 21) con i bordi inferiori arrotondati. Sul bavero il caduceo, senza ali, in metallo dorato.

Controspallina di tela bianca del tutto identica a quella della divisa invernale;

7) gonna di tela bianca del tutto identica a quella della divisa invernale;

8) camicetta bianca del tutto identica a quella della divisa estiva, cravatta nera, calze bianche al disotto del ginocchio, scarpe bianche.

g) *divisa del capo guardia - donna*:

è del tutto identica a quella delle guardie di sanità sia per la stagione invernale che quella estiva con le seguenti aggiunte:

a) alle due estremità del sottogola è applicato un passante formato da un galloncino dorato dell'altezza di mm. 6;

b) sulla controspallina è applicato, ad un centimetro di distanza dall'orlo esterno, un galloncino di cm. 1 di altezza.

h) *tutta di tela*:

è del tutto identica a quella del personale maschile.

Art. 2.

La distribuzione dei seguenti articoli di vestiario al personale con qualifica di capo guardia e guardia di sanità, verrà effettuata con la periodicità appresso indicata:

1) berretto di cordellino bleu scuro: uno ogni due anni;

2) berretto di tessuto di lana fresco bleu: uno ogni due anni;

3) berretto di tessuto rasato bianco: uno ogni due anni;

4) giacca di cordellino bleu scuro: una ogni due anni;

5) giacca di tessuto fresco lana bleu: una ogni due anni;

6) giacca di tessuto rasato bianco: una ogni due anni;

7) pantaloni di cordellino bleu scuro: uno ogni due anni;

8) pantaloni di tessuto fresco lana bleu: due ogni due anni;

9) pantaloni di tessuto rasato bianco: due ogni due anni;

10) gonna di cordellino bleu scuro: una ogni due anni;

11) gonna di tessuto fresco lana bleu: due ogni due anni;

12) gonna di tessuto rasato bianco: due ogni due anni;

13) pastrano di panno bleu scuro: uno ogni tre anni;

14) impermeabile di colore bleu scuro: uno ogni tre anni;

15) camicia bianca con petto liscio maniche lunghe: due ogni anno;

16) camicia bianca con petto liscio maniche corte: due ogni anno;

17) cravatta nera: due ogni anno;

18) calzini e calze (neri o bianchi): sei paia ogni anno;

19) scarpe nere invernali: un paio ogni anno;

20) scarpe nere estive: un paio ogni due anni;

21) scarpe bianche: un paio ogni due anni;

22) tuta di tela azzurra: una ogni due anni.

Art. 3.

Sono annullate tutte le disposizioni anteriori in contrasto col presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(10160)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1976.

Autorizzazione alla Banca popolare del Materano, società cooperativa a responsabilità limitata, in Matera, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio della provincia di Matera.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 24 agosto 1957, 20 dicembre 1962, 22 marzo 1967, 5 giugno 1968, 24 febbraio 1973 e 4 giugno 1973, con i quali la Banca popolare del Materano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Matera, è stata autorizzata a compiere, nelle località in essi indicate, le operazioni di credito agrario d'esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla banca stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 27 novembre 1970;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle funzioni attribuitele dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato le particolari esigenze economiche e creditizie di carattere locale di cui alla citata delibera;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare del Materano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Matera, con i decreti di cui in premessa è estesa all'intero territorio della provincia di Matera.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del suddetto regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare del Materano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1976

Il Ministro: STAMMATI

(10155)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1976.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina nell'officina della ditta Ankerfarm S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto n. 4332 in data 3 luglio 1968, la ditta Ankerfarm S.p.a. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Casella n. 17, preparati galenici e prodotti chimici usati in medicina, specialità medicinali chimiche e biologiche;

Vista la lettera in data 18 marzo 1976, con la quale la ditta rinuncia alle autorizzazioni di cui sopra, per trasferimento dell'officina in altra sede;

Decreta:

E' revocata alla ditta Ankerfarm S.p.a. l'autorizzazione a produrre preparati galenici e prodotti chimici usati in medicina, specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Casella, 17, concessa con decreto n. 4432 del 3 luglio 1968.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 agosto 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(10195)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1976.

Autorizzazione alla Banca agricola commerciale di Reggio Emilia, società per azioni, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio delle provincie di Modena e Parma e a quello di alcuni comuni in provincia di Mantova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il decreto del Ministro per l'economia nazionale in data 13 agosto 1928, nonché il proprio decreto in data 29 ottobre 1953, con i quali la Banca agricola commerciale di Reggio Emilia, società per azioni, con sede in Reggio Emilia, è stata autorizzata a compiere, nelle località in essi indicate, le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla banca stessa;

Viste le deliberazioni di massima adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nelle riunioni del 27 novembre 1970 e del 30 marzo 1973;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle funzioni attribuitele dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato le particolari esigenze economiche e creditizie di carattere locale di cui alla citata delibera del 1970;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca agricola commerciale di Reggio Emilia, società per azioni, con sede in Reggio Emilia, con i decreti di cui in premessa, è estesa all'intero territorio delle provincie di Modena e Parma, nonché a quello dei comuni di Gonzaga, Moglia, Suzzara e Viadana in provincia di Mantova.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del suddetto regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa possono essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca agricola commerciale di Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1976

Il Ministro: STAMMATI

(10156)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1976.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina della ditta Boots-Formenti S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto n. 5249 in data 20 ottobre 1973, la ditta Boots-Formenti S.p.a. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Palizzi, 19, specialità medicinali;

Vista la lettera in data 23 settembre 1975, con la quale la ditta rinuncia alle autorizzazioni di cui sopra per trasferimento della produzione in altra sede;

Decreta:

E' revocata alla ditta Boots-Formenti S.p.a., l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Palizzi, 19, concessa con decreto n. 5249 in data 20 ottobre 1973.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 agosto 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(10107)

ORDINANZA MINISTERIALE 10 settembre 1976.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dal Marocco.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Attese le notizie riguardanti l'insorgenza di casi di colera in Marocco;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dal Marocco sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(10299)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Capua ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 settembre 1976, il comune di Capua (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 937.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2864/M)

Autorizzazione al comune di Piedimonte Matese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 settembre 1976, il comune di Piedimonte Matese (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 159.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2865/M)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Massarosa

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze 19 gennaio 1976, n. 83991, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq 560 sito in comune di Massarosa (Lucca), riportato al catasto del comune stesso al foglio 15, mappali 329, 328 e 271, non più utilizzabile ai fini della bonifica.

(10068)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Deriu Giannetto, nato a Quartu S. Elena (Cagliari) il 12 marzo 1938, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Milano il 16 aprile 1971.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(10134)

Il dott. Paolo Gandini, nato a Poggio Rusco (Mantova) il 21 giugno 1936, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze geologiche conseguito presso la Università di Bologna il 9 luglio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(10135)

La dott.ssa Cupis Maria Teresa, nata a Catanzaro il 16 novembre 1913, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Pavia l'8 novembre 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(10136)

La dott.ssa Cettina Teresa Pulvirenti, nata a Racalmuto (Agrigento) il 24 luglio 1948, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in matematica conseguito presso la Università di Palermo, il 18 giugno 1971.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(10137)

Il dott. Rodolfo Vladimiro Sokolic Stiepanic nato a Cuzco (Perù) il 26 aprile 1938, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in sociologia conseguito presso la libera Università di Trento il 27 marzo 1971.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(10138)

MINISTERO DEL TESORO

Ventiquattresima estrazione per l'ammortamento del prestito per la riforma fondiaria - redimibile 5 %

Si rende noto che il giorno 19 ottobre 1976, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle serie 19, 22, 24, 29, 48, 50, 52, 58, 59, 60, 61 e Sila H (non ancora ammortizzate tra quelle finora emesse) del prestito per la riforma fondiaria - redimibile 5%.

Successivamente il giorno 20, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla ventiquattresima estrazione di sei serie, che saranno rimborsate a partire dal 1° gennaio 1977.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10133)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 175

Corso dei cambi del 13 settembre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	840,70	840,70	841 —	840,70	840,75	840,55	840,80	840,70	840,70	840,70
Dollaro canadese	861 —	861 —	861 —	861 —	861 —	861,30	861,30	861 —	861 —	861 —
Franco svizzero	339,03	339,03	339 —	339,03	339,10	338,80	339 —	339,03	339,03	339 —
Corona danese	139,33	139,33	139,30	139,33	139,30	139,20	139,36	139,33	139,33	139,50
Corona norvegese	153,84	153,84	153,90	153,84	153,85	153,80	153,90	153,84	153,84	153,80
Corona svedese	191,96	191,96	192 —	191,96	192 —	191,70	192,03	191,96	191,96	191,95
Fiorino olandese	320,77	320,77	320,80	320,77	320,70	320,50	320,80	320,77	320,77	320,75
Franco belga	21,706	21,706	21,72	21,706	21,71	21,68	21,725	21,706	21,706	21,70
Franco francese	170,60	170,60	170,70	170,60	170,65	170,55	170,58	170,60	170,60	170,60
Lira sterlina	1468,40	1468,40	1468 —	1468,40	1468,35	1469,40	1468,80	1468,40	1468,40	1468,40
Marco germanico	335,06	335,06	335,20	335,06	335,15	334,75	335,16	335,06	335,06	335,05
Scellino austriaco	47,245	47,245	47,20	47,245	47,25	47,22	47,225	47,245	47,245	47,24
Escudo portoghese	27,05	27,05	27,03	27,05	27,05	27,03	27,02	27,05	27,05	27 —
Peseta spagnola	12,383	12,383	12,40	12,383	12,38	12,38	12,385	12,38	12,38	12,38
Yen giapponese	2,935	2,935	2,94	2,935	2,933	2,93	2,9325	2,935	2,935	2,90

Media dei titoli del 13 settembre 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	91,150
Redimibile 3,50 % 1934	99,700
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,775
» 5 % (Ricostruzione)	95,200
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,725
» 5 % (Città di Trieste)	91,800
» 5 % (Beni esteri)	90,525
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78 —
» 5,50 % » » 1968-83	77,625
» 5,50 % » » 1969-84	78,850
» 6 % » » 1970-85	79,625
» 6 % » » 1971-86	79,400
» 6 % » » 1972-87	77,625
» 9 % » » 1975-90	87,325
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,225
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,600
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,400
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	83,275
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,300
» poliennali 7 % 1978	90,325
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,300
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,200
» » 9 % 1980	91,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 settembre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	840,75
Dollaro canadese	861,15
Franco svizzero	339,015
Corona danese	139,345
Corona norvegese	153,87
Corona svedese	191,995
Fiorino olandese	320,785
Franco belga	21,715
Franco francese	170,59
Lira sterlina	1468,60
Marco germanico	335,11
Scellino austriaco	47,235
Escudo portoghese	27,035
Peseta spagnola	12,384
Yen giapponese	2,934

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la scuola allievi agenti di custodia di Parma

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la scuola allievi agenti di custodia di Parma;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la scuola allievi agenti di custodia di Parma.

Art 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte d'appello di Bologna.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Bologna entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 4 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 11 giugno 1976

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1976
Registro n. 18 Giustizia, foglio n. 252

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Bologna

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . provincia di . . . in via . . . . c.a.p. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la scuola allievi agenti di custodia di Parma, indetto con decreto ministeriale 11 giugno 1976 (*Gazzetta Ufficiale n.* 247 *del* 16 *settembre* 1976).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, ...

Firma (7) . . . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(9937)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 83/Sanità in data 2 aprile 1975, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Bergamo;

Visto il proprio decreto n. 175/Sanità in data 8 gennaio 1976, con il quale sono stati ammessi novantotto candidati al concorso in parola;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso costituita con proprio decreto n. 230/Sanità in data 25 febbraio 1976 e successivamente modificata con decreto n. 417/Sanità in data 30 giugno 1976;

Vista la regolarità di tutti gli atti verbali dei lavori concorsuali finiti di espletare in data 8 luglio 1976;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 1382, in data 11 settembre 1975, relativa alla delega della firma;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso in parola:

1. Mazzoleni Renato . . . . punti 74,397
2. Vecchi Rinaldo . . . . » 70,450
3. Donizetti Angelo . . . . » 69,530
4. Gavazzeni Giorgio . . . . » 65,870
5. Bonacina Cesare . . . . » 65,821
6. Vannutelli Depoli Giorgio . . . . » 59,000
7. Consoli Costantino . . . . » 55,500
8. Genetti Andrea . . . . » 55,000
9. Piccinelli Daniele . . . . » 54,850
10. Garnero Aldo (coniugato) . . . . » 52,000
11. Rizzolo Pietro (celibe) . . . . . » 52,000
12. Testori Alberto . . . . » 51,500
13. Grossi Alfredo . . . . » 50,038
14. Arnoldi Ernesto (coniugato) . . . . » 50,000
15. Chiesa Fabio (celibe, nato il 18 novembre 1946) . . . . » 50,000
16. Giovannini Roberto (celibe, nato il 14 giugno 1948) . . . . » 50,000
17. Lucotti Giuseppe (celibe, nato il 17 agosto 1949) . . . . » 50,000
18. Canti Massimo (coniugato, nato il 21 aprile 1946) . . . . » 49,000
19. Granata Giuseppe (coniugato, nato il 22 febbraio 1948) . . . . » 49,000
20. Realini Antonio (celibe, nato il 24 agosto 1948) . . . . » 49,000
21. Rossetti Mario (celibe, nato il 10 ottobre 1948) . . . . punti 49,000
22. Tenca Luigi (celibe, nato il 4 giugno 1949) » 49,000
23. Paris Ennio Lorens . . . . » 48,500
24. Ferri Giovanni . . . . » 48,000
25. Menini Luciano . . . . » 47,500
26. Mainardi Domenico (coniugato, nato il 29 gennaio 1947) . . . . » 47,000
27. Pederzoli Francesco (coniugato, nato il 13 marzo 1949) . . . . » 47,000
28. Carazzina Marco (celibe, nato il 7 marzo 1947) . . . . » 47,000
29. Lanfranchi Paolo (celibe, nato il 3 giugno 1949) . . . . » 47,000
30. Ticozzelli Francesco (celibe, nato l'8 luglio 1949) . . . . » 47,000
31. Scattolini Enrico (celibe, nato il 3 febbraio 1950) . . . . » 47,000
32. Zurla Lodovico (celibe, nato il 24 novembre 1951) . . . . » 47,000
33. Colli Camillo . . . . » 46,500
34. Gastaldi Riccardo (coniugato con 2 figli) . » 46,000
35. Gabbrielli Pietro (coniugato) . . . . » 46,000
36. Pieretti Piero (celibe, nato il 26 novembre 1947) . . . . » 46,000
37. Guizzardi Franco (celibe, nato il 29 dicembre 1948) . . . . » 46,000
38. Sirtori Marco . . . . » 45,500
39. Vinai Mario (coniugato con 2 figli) . . » 45,000
40. Colpo Sandro (celibe, nato l'11 febbraio 1951) . . . . » 45,000
41. Campana Pietro (celibe, nato il 31 luglio 1945) . . . . » 44,500
42. Ghilardi Antonio (celibe, nato l'11 agosto 1945) . . . . » 44,500
43 Turla Cesare . . . . » 44,000
44. Cerini Luigi (coniugato con 1 figlio) . . » 43,500
45. De Bernardi Giancarlo (coniugato) . . » 43,500
46. Marelli Giuseppe (celibe) . . . . . » 43,500
47. Nannetti Giorgio (coniugato con 1 figlio) . » 43,000
48. Gatti Rocco (coniugato, nato il 26 febbraio 1944) . . . . » 43,000
49. Crotti Sergio (coniugato, nato il 21 novembre 1946) . . . . » 43,000
50. Ferrari Lino (celibe, nato il 4 luglio 1945) » 43,000
51. Granata Angelo (celibe, nato il 29 luglio 1950) . . . . » 43,000
52. Amaranto Carlo (celibe, nato il 20 marzo 1951) . . . . » 43,000
53. Favilla Massimo (coniugato) . . . . » 42,500
54. Marconi Mario (celibe) . . . . . . » 42,500
55. Prandi Antonio (celibe, nato il 16 ottobre 1943) . . . . » 42,000
56. Ceresaro Alberto (celibe, nato il 18 giugno 1949) . . . . » 42,000
57. Maistro Silvano (celibe, nato l'8 luglio 1950) » 42,000

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Bergamo e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Bergamo, della prefettura di Bergamo, dei comuni interessati.

Milano, addì 14 luglio 1976

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 429/Sanità in data 14 luglio 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Bergamo;

Viste le preferenze espressamente indicate nelle domande di partecipazione;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 1382 in data 11 settembre 1975, relativa alla delega della firma;

Decreta:

I sottoelencati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso in premessa ed assegnati alle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) Mazzoleni Renato, consorzio veterinario di Stezzano ed uniti;

2) Vecchi Rinaldo, consorzio veterinario di Romano di Lombardia ed uniti;

3) Donizetti Angelo, consorzio veterinario di Ponte Nossa ed uniti;

4) Gavazzeni Giorgio, consorzio veterinario di Casazza ed uniti.

I presidenti dei consorzi veterinari di Stezzano, Romano di Lombardia, Ponte Nossa, Casazza sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto per quanto di loro competenza.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Bergamo e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Bergamo, della prefettura di Bergamo e dei comuni interessati.

Milano, addì 14 luglio 1976

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(10003)

OSPEDALE CIVILE «LANCIARINI» DI SASSOCORVARO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente anestesista;

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sassocorvaro (Pesaro-Urbino).

(10171)

OSPEDALE «V. MONALDI» DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di tisiopneumologia;

un posto di primario di chirurgia toracico-polmonare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale (ufficio concorsi) dell'ente in Napoli.

(10226)

OSPEDALE «S. GIOVANNI DI DIO» DI ORBETELLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di medicina;

un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Orbetello (Grosseto).

(10147)

OSPEDALE «DI VENERE» DI BARI-CARBONARA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di fisiopatologia respiratoria aggregato alla divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di fisiopatologia respiratoria aggregato alla divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari-Carbonara.

(10167)

RIUNITI OSPEDALI «S. MARIA DELLA MISERICORDIA, S. NICOLO' DEGLI INCURABILI E P. GROCCO» DI PERUGIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione medicina-chemioterapia;

due posti di assistente del servizio di radiodiagnostica di settore;

un posto di assistente della divisione di puericultura;

un posto di assistente della divisione tisiopneumologica;

due posti di assistente della divisione neonatale;

un posto di assistente dell'istituto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sezione personale dell'ente in Perugia.

(10233)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1976, n. **42**.

Norme per il funzionamento dell'organo regionale di controllo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 17 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

STRUTTURA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 1.

Disposizioni generali

La Regione esercita, nell'ambito del proprio territorio, il controllo sugli atti, compresi quelli derivanti dalle funzioni da essa delegate, delle province, dei comuni, degli enti ospedalieri, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, e degli altri enti locali.

Il controllo è esercitato dall'organo regionale costituito a norma del successivo art. 2.

Ai sensi dell'art. 130 della Costituzione tutte le funzioni di controllo sugli atti, sotto qualsiasi denominazione e forma esercitate, sono sostituite dai controlli dell'organo regionale, che li esercita nelle forme e nei modi indicati dalla presente legge

Art. 2.

Organo di controllo e decentramento

L'organo regionale di controllo, composto nei modi previsti dalla legge dello Stato, esercita le sue funzioni in forma decentrata, ai sensi dell'art. 69 dello statuto, ed è costituito dal comitato regionale di controllo, con sede nel capoluogo della Regione, e dalle sezioni decentrate, con sede nei capoluoghi di provincia e circondario.

L'organo regionale di controllo opera in conformità delle norme della Costituzione della Repubblica italiana e dello statuto della regione Piemonte, che garantiscono e promuovono l'autonomia degli enti locali.

Art. 3.

Costituzione e durata dell'organo di controllo

Il comitato regionale di controllo e le sezioni decentrate sono nominati con decreto del presidente della giunta e costituiti in conformità di quanto disposto dagli articoli 55 e 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nonchè dall'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Per il controllo degli atti degli enti ospedalieri le sezioni decentrate sono integrate dal medico provinciale. In caso di assenza o di impedimento, il medico provinciale è sostituito dal proprio supplente.

Il consiglio regionale procede alla designazione dei membri elettivi entro trenta giorni dalla sua prima seduta. Il presidente della giunta regionale provvede alle nomine del comitato e delle sezioni entro i successivi trenta giorni.

Il presidente della giunta regionale provvede all'insediamento del comitato e delle sezioni convocando tutti i membri entro trenta giorni dalla data del decreto di nomina.

Il comitato e le sezioni durano in carica sino alla rinnovazione del consiglio regionale ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi organi.

Art. 4.

Decadenza dei componenti

I membri elettivi dell'organo di controllo decadono qualora sopravvengono cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste da legge della Repubblica.

Decadono altresì dalla carica i membri elettivi dell'organo di controllo che, senza giustificato motivo, non intervengano a cinque sedute consecutive.

Il presidente della giunta regionale contesta la causa di decadenza all'interessato, il quale deve presentare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dalla relativa comunicazione. Trascorso tale termine il consiglio regionale dichiara con deliberazione la decadenza dalla carica.

Nel caso di incompatibilità l'interessato deve optare, su invito del presidente della giunta, tra la carica di membro dell'organo di controllo e quella che costituisce causa di incompatibilità. Il consiglio regionale delibera la decadenza dalla carica se l'opzione non è comunicata nel termine indicato dal terzo comma del presente articolo.

Il presidente della giunta regionale comunica al commissario di Governo o al presidente del tribunale amministrativo regionale al presidente della provincia l'esistenza di cause di decadenza nei confronti di membri non elettivi dell'organo di controllo per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Art 5.

Dimissioni dei componenti

Le dimissioni dei membri, anche non elettivi, dell'organo di controllo sono presentate al presidente del comitato o della sezione di appartenenza, il quale ne dà immediata comunicazione al presidente della giunta.

Il membro dimissionario è sostituito, a far tempo dalla presentazione delle dimissioni e fino alla designazione del successore, dal corrispondente membro supplente.

Art 6.

Sostituzione dei componenti

La sostituzione dei membri del comitato e delle sezioni, cessati per qualunque causa dall'incarico, avviene nei modi e nelle forme previste dalla legge per la loro nomina, salvaguardando per i membri elettivi l'iniziale presenza della minoranza.

Il presidente della giunta regionale promuove la sostituzione entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di vacanza dell'incarico,

Titolo II

FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 7.

Elezione del presidente e del vice presidente

Il comitato e le sezioni, nella seduta di insediamento sotto la presidenza dell'esperto effettivo più anziano di età, e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, eleggono con distinte votazioni a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti, il rispettivo presidente e vice presidente da scegliere tra i membri effettivi eletti dal consiglio regionale.

Qualora dopo due votazioni nessun candidato abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti, si procede ad una terza votazione nella quale risulta eletto il membro elettivo effettivo che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

A parità di voti risulta eletto il membro effettivo che ha riportato il maggior numero di voti nell'elezione effettuata dal consiglio regionale e, in caso di ulteriore parità, il membro più anziano di età.

All'elezione di cui al presente articolo partecipano i soli membri effettivi dell'organo di controllo.

I presidenti ed i vice presidenti del comitato e delle sezioni durano in carica venti mesi, salvo il caso della scadenza dello organo, e di norma non sono rieleggibili, durante la stessa legislatura regionale.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente. In caso di assenza o di impedimento di questi, le funzioni sono assunte dal terzo membro effettivo eletto dal consiglio regionale.

In caso di assenza o di impedimento di tutti i membri effettivi elettivi, assume le funzioni di presidente il membro supplente elettivo più anziano di età.

Art. 8.
Funzioni del presidente

I presidenti del comitato e delle sezioni rappresentano i rispettivi collegi, ne convocano e presiedono le adunanze, formulando l'ordine del giorno; sottoscrivono i verbali delle sedute e ogni decisione del collegio; regolano l'attività del collegio e curano l'esecuzione delle decisioni da esso adottate, mantengono i rapporti con gli organi della Regione.

I presidenti vigilano sul funzionamento degli uffici di segreteria dei rispettivi collegi e sulla corretta esecuzione delle disposizioni ad essi impartite.

Ai fini dell'istruttoria degli atti sottoposti al controllo, i presidenti provvedono a ripartire le pratiche tra i membri del collegio, secondo i criteri determinati dal successivo art. 9.

Art. 9.
Esercizio delle funzioni dell'organo di controllo

Il comitato e le sezioni esercitano le loro funzioni collegialmente.

L'istruttoria degli atti sottoposti a controllo è svolta dai singoli membri effettivi o supplenti con l'assistenza del segretario o di altro funzionario dell'ufficio di segreteria.

Le pratiche sono ripartite tra i membri del collegio secondo criteri da esso determinati in modo da assicurare un'equa ripartizione del lavoro, un adeguato approfondimento dell'istruttoria e la maggior tempestività del controllo.

I relatori sottopongono al collegio, nei termini stabiliti dal presidente, le proprie proposte accompagnate da apposite relazioni. Di esse viene fatta menzione nel verbale della seduta.

Art. 10.
Convocazione delle adunanze

Il comitato e le sezioni stabiliscono il calendario delle adunanze che devono aver luogo durante l'orario degli uffici regionali. Il calendario è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Le riunioni ordinarie dei collegi non devono superare il numero di due alla settimana.

Alle adunanze sono convocati anche i membri supplenti, i quali partecipano alle discussioni senza diritto di voto, salvo il caso in cui vengano a sostituire i rispettivi membri effettivi secondo i criteri determinati dal collegio.

Per le adunanze ordinarie previste dal calendario non e prescritta convocazione. In questo caso l'ordine del giorno degli argomenti da trattare viene depositato presso la segreteria almeno il giorno prima di quello fissato per l'adunanza.

L'organo di controllo puo trattare anche argomenti non iscritti all'ordine del giorno con la presenza ed il consenso unanime dei membri effettivi.

I presidenti possono convocare i rispettivi collegi in seduta straordinaria, qualora ne ravvisino l'opportunità o quando lo richiedano almeno tre componenti effettivi. La convocazione è effettuata con avviso telegrafico, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno; essa deve essere comunicata al presidente della giunta regionale e deve pervenire ai membri del collegio almeno il giorno prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 11.
Le adunanze

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno quattro membri, siano essi effettivi o supplenti.

Qualora, decorsa un'ora dalla convocazione fissata nel calendario o nell'apposito avviso per le adunanze straordinarie, non sia stato raggiunto il numero legale per la validità della adunanza, il presidente ne dichiara il rinvio.

Le decisioni solo adottate con voto palese, a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le decisioni sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.

I membri del comitato e delle sezioni non possono partecipare alla trattazione di argomenti per i quali sussista un interesse proprio, di parenti o di affini entro il quarto grado, o di imprese o enti con i quali abbiano rapporti di amministrazione, di vigilanza, di consulenza o di prestazione d'opera.

Art. 12.
Udienze

Gli amministratori dell'ente che ha emanato l'atto debbono essere sentiti dall'organo di controllo quando ne facciano richiesta al collegio.

I rappresentanti dell'ente possono essere altresì invitati per fornire al collegio chiarimenti riguardanti l'atto sottoposto al controllo.

Gli amministratori possono farsi assistere dai propri consulenti.

In ogni caso si deve far menzione di dette audizioni nel verbale di adunanza.

Art. 13.
Verbale di adunanza

Il verbale delle adunanze deve indicare i nomi dei presenti e contenere un cenno sommario delle questioni trattate, delle proposte del relatore e delle decisioni adottate.

E' redatto dal segretario del collegio, approvato al termine della seduta o all'inizio della seduta successiva, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Ogni membro del collegio ha diritto di fare inserire nel verbale le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritenga rilevante ai fini dell'attività del collegio.

I verbali delle adunanze restano depositati presso la segreteria dell'organo di controllo.

Tutti i cittadini hanno diritto di averne visione e di ottenerne, a proprie spese, copia libera o autentica.

Art. 14.
Assemblea generale

Allo scopo di assicurare il coordinamento e di favorire l'unità di indirizzo dell'attività di controllo, il presidente della giunta regionale di concerto con il presidente del comitato regionale di controllo convoca, almeno due volte all'anno, i presidenti e i membri effettivi e supplenti dell'organo di controllo.

L'assemblea generale esamina tra l'altro:

a) i criteri di interpretazione di disposizioni legislative e regolamentari che abbiano dato luogo a discordanti interpretazioni;

b) gli inconvenienti rilevati nella legislazione regionale comportanti difficoltà o contrasto di interpretazione;

c) le osservazioni sull'attività di controllo formulate dai membri del comitato e delle sezioni, dagli enti locali, dai cittadini e dalle loro associazioni.

La convocazione dell'assemblea generale deve contenere la indicazione degli argomenti da trattare ed è inviata per conoscenza al consiglio regionale.

L'assemblea generale è convocata in via straordinaria su richiesta della giunta regionale o del consiglio regionale o dell'organo di controllo. In questo caso la richiesta deve ottenere il voto favorevole della maggioranza dei singoli collegi o dei membri effettivi che li compongono.

L'assemblea generale è presieduta dal presidente della giunta regionale.

Il verbale delle assemblee generali è redatto dal segretario del comitato regionale di controllo.

Il presidente della giunta regionale, per quanto di competenza, può promuovere riunioni congiunte della giunta con il comitato o con le sezioni.

Il presidente del consiglio regionale, sentito l'ufficio di presidenza, può promuovere riunioni congiunte del comitato o delle sezioni con le ammissioni consiliari.

Art. 15.
Relazione annuale

Per consentire al consiglio regionale l'esame dei risultati raggiunti nell'esercizio dell'attività di controllo, anche in rapporto agli obiettivi della programmazione regionale, i presidenti del comitato e delle sezioni trasmettono entro il mese di febbraio di ogni anno al presidente della giunta regionale una relazione sull'attività svolta durante l'anno.

La relazione deve essere approvata dal comitato o dalla sezione, e deve contenere le eventuali osservazioni o relazioni presentate dai membri di minoranza.

Nella relazione, oltre ai criteri adottati nell'esercizio del controllo, devono essere analiticamente indicati:

a) il numero delle sedute del collegio;

b) il numero degli atti ricevuti, suddivisi per categorie di enti controllati;

c) il numero degli atti annullati suddivisi per enti deliberanti, argomenti e motivi di annullamento;

d) il numero degli atti rinviati con richiesta di riesame con l'indicazione sintetica dei motivi del rinvio e l'indicazione di quanti siano integralmente riadottati;

e) il numero e l'esito degli atti per i quali siano stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio;

f) il numero degli atti sottoposti al controllo di merito;

g) il numero delle udienze effettuate con gli amministratori;

h) una valutazione in merito all'attività di controllo e alla normativa in vigore nella materia, all'adeguatezza della sede, alle attrezzature tecniche, alla dotazione di personale, nonchè le eventuali proposte ai fini di un migliore svolgimento delle funzioni di controllo.

Il presidente della giunta regionale trasmette al consiglio regionale, entro il successivo mese di marzo, le relazioni del comitato e delle sezioni con le eventuali osservazioni della giunta

Titolo III
PROVVEDIMENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 16.
Atti soggetti a controllo

Sono sottoposti al controllo del comitato regionale gli atti:

a) delle province;

b) dei consorzi di cui fanno parte le province;

c) delle aziende e degli enti a carattere provinciale di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e successive modificazioni.

Sono sottoposti al controllo delle sezioni decentrate competenti per territorio gli atti:

a) dei comuni;

b) dei consorzi operanti nell'ambito del territorio di uno o più comuni della provincia. Ove del consorzio facciano parte comuni appartenenti alla competenza di sezioni diverse della stessa provincia e comuni appartenenti a più province, il controllo è esercitato dalla sezione nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione del consorzio;

c) delle comunità montane;

d) delle aziende e degli enti a carattere comunale di cui al sopracitato regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e successive modificazioni;

e) degli enti ospedalieri;

f) delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

g) degli enti comunali di assistenza.

Gli atti soggetti a controllo devono essere trasmessi corredati anche da un unico elenco descrittivo, in duplice copia autentica, agli uffici del comitato o della sezione competente che ne rilasciano ricevuta. Il comitato o la sezione possono indicare agli enti controllati criteri di massima per la classificazione e la descrizione degli atti in elenco.

Non sono soggetti a controllo gli atti meramente confermativi o ripetitivi o esecutivi di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge e, in genere, tutte le deliberazioni prive di contenuto dispositivo. L'elenco di tali atti deve comunque essere trasmesso all'organo di controllo competente che può chiedere copia dei provvedimenti medesimi.

Le amministrazioni degli enti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del secondo comma del presente articolo sono tenute a trasmettere, entro otto giorni dalla data della loro adozione, un elenco contenente la data e il numero del registro, l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e la trascrizione del dispositivo dell'atto adottato.

Il presidente del collegio entro quindici giorni dalla ricezione dell'elenco di cui sopra richiede all'ente interessato copia degli atti sui quali il collegio ritiene di dover esercitare il controllo.

Il termine per l'esercizio del controllo sui predetti atti scade entro il ventunesimo giorno dalla data di ricezione dello atto da parte dell'ufficio di segreteria del collegio.

Gli atti di cui non sia stata richiesta la trasmissione da parte dei competenti collegi diventano esecutivi il ventunesimo giorno successivo alla data della loro adozione.

Art. 17.
Regolarizzazione degli atti

Quando l'atto inviato per il controllo manchi dei requisiti formali o presenti errori materiali, il presidente del collegio, su proposta del relatore o dell'ufficio, può invitare l'ente interessato a regolarizzare l'atto in tempo utile per l'esercizio del controllo.

L'ufficio può chiedere direttamente all'ente interessato informazioni o chiarimenti in ordine all'atto da controllare, quando ciò sia utile ai fini dell'esame dell'atto.

Art 18.
Controllo di legittimità

Gli atti degli enti soggetti a controllo di legittimità diventano esecutivi se nel termine di venti giorni dalla data del loro ricevimento da parte dell'ufficio di segreteria dell'organo di controllo, questi, con provvedimento motivato, non ne abbia pronunciato l'annullamento o non abbia richiesto chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante.

In quest'ultimo caso il termine per l'esercizio del controllo di cui al comma precedente è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio di segreteria, dei chiarimenti o degli elementi integrativi di giudizio da parte dell'organo di controllo.

La richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio non può essere ulteriormente rinnovata.

Art. 19.
Controllo di merito

Il controllo di merito è limitato agli atti per i quali è previsto dalla legge, e in particolare a quelli concernenti:

a) bilanci preventivi e loro variazioni;

b) storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio;

c) atti vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;

d) regolamenti degli enti soggetti a controllo;

e) assunzione diretta di pubblici servizi.

Il controllo di merito è esercitato, entro venti giorni dal ricevimento dell'atto, esclusivamente nella forma di richiesta motivata di riesame, che sostituisce ogni altro provvedimento.

Per le deliberazioni di approvazione del bilancio il termine di cui al precedente comma è di quaranta giorni.

Le deliberazioni diventano esecutive se, entro i termini indicati al secondo e terzo comma del presente articolo, l'organo di controllo non abbia deciso la richiesta di riesame o non abbia richiesto, con provvedimento motivato, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

Nel caso di richiesta di riesame, ove l'ente, a maggioranza assoluta dei componenti dell'organo che ha potere deliberante, confermi la deliberazione senza modificazioni o accolga integralmente o parzialmente i rilievi formulati dall'organo di controllo, l'atto diviene esecutivo dopo la pubblicazione per quindici giorni e l'invio, da effettuarsi entro otto giorni dalla sua adozione, all'organo di controllo.

Le deliberazioni di totale o parziale modifica, in conformità dei rilievi dell'organo di controllo, nonchè quelle confermative, sono soggette al solo controllo di legittimità per cause sopravvenute.

Art. 20.
Criteri per l'esercizio del controllo di merito

Nell'esercizio del controllo di merito, il comitato e le sezioni si ispirano a criteri rispondenti all'interesse pubblico generale, in armonia con gli obiettivi della programmazione regionale e secondo gli indirizzi di massima determinati dal consiglio regionale.

L'organo di controllo può chiedere la collaborazione dei competenti uffici regionali ai fini della valutazione delle questioni tecniche relative agli atti sottoposti a controllo, senza pregiudizio dei termini di cui agli articoli 18 e 19.

Art. 21.
Controllo sostitutivo

I poteri di controllo sostitutivo sugli enti locali sono esercitati ai sensi dell'art. 130 della costituzione dal comitato e dalle sezioni in conformità dell'art. 16 della presente legge.

A tal fine, qualora un ente locale ometta o ritardi un atto obbligatorio, l'organo di controllo, d'ufficio o su richiesta della giunta regionale, invita l'ente a compierlo entro un congruo termine.

Scaduto inutilmente il termine fissato, l'organo di controllo, sentiti i rappresentanti dell'ente locale interessato, adotta i provvedimenti di legge, nominando un commissario scelto fra i dipendenti della Regione per l'espletamento dell'atto.

Art 22.

Pareri tecnici

L'organo di controllo, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 20, non può chiedere pareri tecnici di organi ed uffici centrali o periferici dello Stato o della Regione.

Resta impregiudicato l'obbligo per gli enti deliberanti di richiedere tali pareri quando le leggi lo prevedano in modo esplicito e tassativo. La mancanza dei prescritti pareri obbligatori non pregiudica l'esame dell'atto.

Alle deliberazioni comportanti spese a totale carico dello ente locale, deve essere allegata una relazione tecnica illustrativa.

Nel caso di atti concernenti opere finanziate dallo Stato o assistite da contributo statale, il comitato e le sezioni si limitano all'esercizio del controllo per quanto di competenza.

Sulle deliberazioni concernenti i piani urbanistici generali e esecutivi, nonchè quelle attuative dei medesimi, per le quali è prevista l'approvazione dei competenti uffici regionali, il comitato e le sezioni provvedono esclusivamente al controllo di legittimità sull'atto deliberativo.

Art. 23.

Provvedimenti di approvazione

Qualora il comitato o la sezione non adotti un provvedimento di annullamento per vizio di legittimità o di richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio o di richiesta di riesame per motivi di merito, si dà atto a verbale che l'atto è stato sottoposto all'esame senza rilievi.

Non possono essere adottati provvedimenti condizionati o modificativi degli atti sottoposti a controllo.

I provvedimenti finali dell'organo di controllo sono definitivi.

Art. 24.

Comunicazione dei provvedimenti

I provvedimenti dell'organo di controllo devono essere comunicati entro il giorno successivo all'ente deliberante, anche a mezzo di telegramma o di fonogramma. La comunicazione deve contenere il testo integrale del dispositivo di annullamento o di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio o di rinvio per riesame.

Il testo integrale delle relative motivazioni deve essere comunicato all'ente interessato entro i successivi dieci giorni.

Titolo IV

PERSONALE ED UFFICI

Art 25

Uffici di segreteria

Presso il comitato e ciascuna sezione è istituito un ufficio di segreteria diretto da un funzionario della Regione nominato con decreto del presidente della giunta regionale.

La struttura degli uffici, il loro organico e la definizione delle mansioni dei funzionari ad essi assegnati sono determinati dalla legge regionale sull'ordinamento degli uffici regionali.

Fermo lo stato giuridico ed il rapporto organico con la Regione, il personale è funzionalmente alle dipendenze del comitato o della sezione cui è destinato.

I provvedimenti concernenti il funzionamento dell'ufficio sono adottati dal comitato o dalla sezione, sentiti i rappresentanti del personale.

Il segretario è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi, e dell'esecuzione delle disposizioni impartite dal collegio e dal suo presidente. In caso di assenza o di impedimento, è sostituito da altro funzionario nominato dal presidente della giunta regionale.

Il segretario assiste alle adunanze del collegio, provvede all'invio degli avvisi di convocazione, redige e sottoscrive i verbali delle adunanze, riceve gli atti degli enti locali dandone contestuale ricevuta, sottoscrive le deliberazioni del collegio, rilascia gli atti certificativi inerenti all'attività dell'organo di controllo.

Art. 26.

Archiviazione degli atti

Le segreterie dei singoli collegi provvedono all'archiviazione degli atti adottati a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Gli atti sottoposti a controllo ad eccezione di quelli regolamentari e dei bilanci, sono conservati per la durata di tre anni.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.

Rappresentanza in giudizio

La rappresentanza in giudizio della Regione nelle controversie e nei ricorsi aventi per oggetto provvedimenti dell'organo di controllo spetta al presidente della giunta regionale.

L'eventuale costituzione in giudizio è deliberata dalla giunta, previo eventuale parere dell'organo autore del provvedimento e sentita la commissione consiliare competente. In ogni caso il presidente del comitato o della sezione interessata trasmette al presidente della giunta gli atti relativi al provvedimento impugnato.

Art. 28.

Diritti dei consiglieri regionali

I consiglieri regionali hanno nei confronti del comitato e delle sezioni, i diritti previsti dal terzo comma dell'art. 12 dello statuto regionale.

Art. 29.

Abrogazione di precedenti disposizioni

Il regolamento provvisorio regionale 28 giugno 1972 è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 12 agosto 1976

VIGLIONE

(9755)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1976, n. 34.

Interventi finanziari a favore di aziende esercenti autolinee pubbliche di concessione regionale. Deleghe per l'erogazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del 18 agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributi a imprese a prevalente partecipazione pubblica

Allo scopo di contribuire per l'anno 1976 alle spese di gestione delle imprese a prevalente partecipazione pubblica che esercitano, in base a concessione regionale, autoservizi di linee ordinarie per il trasporto di persone, è autorizzata la spesa complessiva di L. 2.013.422.000.

Art. 2.

Contributi a imprese private

Allo scopo di contribuire per l'anno 1976 alle spese di gestione delle imprese private che esercitano, in base a concessione regionale, autoservizi di linee ordinarie non sovvenzionate per il trasporto di persone, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

Art. 3.

Delega alle province per l'erogazione dei contributi

L'assegnazione dei contributi di cui al precedente art. 1, è delegata alle province di Perugia e Terni, alle quali i fondi saranno assegnanti nella seguente misura:

L. 1.310.422.000 alla provincia di Perugia;
L. 703.000.000 alla provincia di Terni.

L'assegnazione dei contributi di cui al precedente art. 2, è delegata alle province di Perugia e Terni, tra le quali i fondi saranno ripartiti con decreto del presidente della giunta regionale in base alle percorrenze svolte dalle autolinee nell'anno 1975 nei rispettivi territori delle province.

Le province delegate, fatto salvo il disposto dell'art. 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, assegnano i predetti contributi, tenendo conto degli obiettivi generali e settoriali indicati nel piano regionale di sviluppo, e, in particolare, degli autobus/km mediamente percorsi nell'anno 1975 dalle linee non sovvenzionate concesse dalla Regione alle imprese interessate.

L'assegnazione dei contributi di cui all'art. 2 da parte delle province, è altresì subordinata all'accertamento che le imprese destinatarie risultino in regola con tutti gli adempimenti previsti dai contratti collettivi di lavoro.

Le province stabiliscono, inoltre, i termini e le modalità per la presentazione delle domande e la documentazione da allegare alle stesse.

I fondi stanziati dalla presente legge sono accreditati dal presidente della giunta regionale alle province in appositi conti correnti da aprire presso l'istituto di tesoreria della Regione e sottoposti alle stesse condizioni del conto di tesoreria.

Gli importi di cui al primo comma sono comprensivi di quelli assegnati ai sensi dei successivi articoli 5 e 6 della presente legge.

Art. 4.

Criteri di esercizio delle funzioni delegate

Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni delegate sono esercitate dalla giunta regionale in conformità agli obiettivi del piano regionale di sviluppo ed alla presente legge.

Qualora le province non adempiano all'espletamento delle funzioni loro delegate, la giunta regionale, sentite le stesse e previa fissazione di un adeguato termine, si sostituisce nel compimento degli atti.

Art. 5.

Integrazioni delle sovvenzioni

Ad integrazione delle sovvenzioni annue stabilite anteriormente al 1° aprile 1972, conformemente alla vigente normativa statale che prevede la revisione delle suindicate sovvenzioni, è autorizzata la spesa complessiva di L. 928.034.805, che viene così ripartita:

L. 312.133.458 per il periodo 1° agosto 1971-31 dicembre 1976, per l'esercizio della autolinea sostitutiva della ex ferrovia Spoleto-Norcia e diramazioni, a favore della Società Spoletina di II.TT. di Spoleto;

L. 615.901.347 per il periodo 1° gennaio 1972-31 dicembre 1976, per l'esercizio della autolinea sostitutiva della ex tranvia extraurbana Terni-Ferentillo e diramazioni, a favore della Società azioni servizi pubblici - S.A.S.P. di Terni.

Art. 6.

Rimborso spese di gestione

A titolo di definitivo rimborso degli oneri derivanti dalle passività relative all'esercizio delle autolinee ex S.A.R. Orvieto-Amelia-Terni e Narni-Narni scalo-Ponte Caldaro, è autorizzata la spesa complessiva di L. 86.752.340 a favore dell'Amministrazione provinciale di Terni.

Art. 7.

Finanziamento della spesa

L'onere complessivo di L. 2.113.422.000 previsto dalla presente legge sarà imputato al cap. 4495, di nuova istituzione nel bilancio dell'esercizio 1976, denominato «Interventi finanziari a favore di aziende esercenti autolinee pubbliche di concessione regionale», e ad esso si farà fronte come segue:

quanto a L. 1.799.711.000 con la disponibilità esistente sul cap. 4680 «Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso» (elenco n. 5 allegato al bilancio 1976, parte dei numeri d'ordine 8 e 14);

quanto a L. 313.711.000 con riduzione dello stanziamento dei seguenti capitoli di spesa del bilancio per l'esercizio 1976:

cap. 2420	L.	1.200.000
cap. 2430	»	2.511.000
cap. 2450	»	250.000.000
cap. 4490	»	60.000.000

Art. 8.

Disposizioni finali

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 12 agosto 1976

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 3 giugno 1976 (atto n. 244) e il 21 luglio 1976 (atto n. 274) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 11 agosto 1976.

(9820)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762470)